

Codice A2006D

D.D. 26 maggio 2025, n. 162

Museo Regionale di Scienze Naturali. Approvazione dell'Accordo di collaborazione scientifica tra il Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN) e il Parco Nazionale Gran Paradiso (PNGP).



ATTO DD 162/A2006D/2025

DEL 26/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2006D - Museo regionale di scienze naturali

OGGETTO: Museo Regionale di Scienze Naturali. Approvazione dell'Accordo di collaborazione scientifica tra il Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN) e il Parco Nazionale Gran Paradiso (PNGP).

Premesso che:

- il Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN), istituito con legge regionale n. 37 del 29 giugno 1978, ha tra le finalità primarie quella di promuovere l'incremento della cultura scientifica, incentivando l'interesse della popolazione, soprattutto giovanile, per le scienze naturali attraverso attività quali la conservazione e valorizzazione delle collezioni, la ricerca, la realizzazione di mostre ed eventi culturali, l'informazione, la didattica e gli scambi con altri musei e istituzioni scientifiche;
- il MRSN sviluppa azioni sinergiche con altre istituzioni culturali pubbliche e private al fine di favorire la costruzione di una pluralità di offerte che avvicinino il pubblico alla produzione culturale nelle sue varie forme espressive;
- il MRSN provvede all'aggiornamento e all'accrescimento delle raccolte mediante scambi, donazioni, acquisti, spedizioni di ricerca e campagne di scavo e a garantire la loro conservazione, custodia e valorizzazione, assicurandone l'accessibilità e la fruibilità alle varie categorie di utenti;
- il Parco Nazionale Gran Paradiso (PNGP), costituito con R.D.L. 03.12.1922 n. 1584, convertito nella L. 17.04.1925 n. 473 e s.m.i., ha tra le finalità primarie quelle definite all'art. 1, comma 3, della Legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991 n. 394 e all'art. 3 dello Statuto dell'Ente (deliberato ai sensi dell'art. 9, comma 8 bis, della L. n. 394/1991), che prevedono:
 - la tutela ambientale e la promozione economico sociale delle popolazioni locali valorizzando e conservando le specifiche caratteristiche ambientali del Parco Nazionale Gran Paradiso e, comunque, dei territori rientranti nel perimetro del Parco;
 - la sperimentazione di metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare una integrazione

sostenibile tra uomo ed ambiente naturale e tali da preservare il patrimonio naturale alle generazioni future.

Il PNGP ha negli anni recuperato e conservato animali e parti di essi con lo scopo di un successivo utilizzo a fini divulgativi, didattici e di ricerca.

Le Parti intendono avviare una collaborazione a titolo non oneroso per il raggiungimento di comuni obiettivi di carattere scientifico e culturale.

La presenza di personale interno alle Parti, esperto in ambito botanico, faunistico, divulgativo ed educativo museale, può consentire il raggiungimento di ottimi risultati di carattere scientifico e culturale.

A partire dai proficui confronti sopra citati, il Parco Nazionale Gran Paradiso e il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino ritengono di poter formalizzare una collaborazione per il raggiungimento di comuni obiettivi di carattere scientifico e culturale attraverso:

1. la collaborazione scientifica e divulgativa su iniziative legate alla diffusione della conoscenza naturalistica e su attività di Citizen Science;
2. l'organizzazione, su scala nazionale e internazionale, di conferenze, seminari, workshop e tavole rotonde su argomenti di di carattere scientifico/naturalistico, museale e di ricerca;
3. lo scambio di carcasse di animali o parti di esse per preparazioni tassidermiche e/o osteologiche, di campioni d'erbario e di collezioni entomologiche da utilizzare nelle attività didattiche, scientifiche o museologiche;
4. la collaborazione e lo scambio di esperienza tra i dipendenti e collaboratori delle Parti sulla gestione e la valorizzazione di giardini botanici, di centri visitatori, sulle nuove tecniche di esposizione e l'utilizzo di multimediali su allestimenti con animali vivi;
5. la possibilità di accesso a collezioni e ai dati presenti in banche dati delle Parti a fini scientifici;
6. la collaborazione nella scrittura e presentazione di progetti nazionali ed europei;
7. la collaborazione nella formazione e nell'aggiornamento del personale e dei collaboratori di entrambe le Parti che potrà beneficiare a titolo gratuito, o comunque ove possibile a costo agevolato, di occasioni ed eventi di formazione organizzati dalla controparte;
8. la collaborazione per l'allestimento o il prestito di mostre tematiche a carattere naturalistico.

Rilevato che:

- il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino tra i suoi programmi di ricerca applicata e di innovazione museologica ha già sviluppato e realizzato diversi percorsi espositivi e pubblicazioni scientifiche e divulgative dedicate alla conoscenza;
- il Programma Triennale della Cultura per il triennio 2022/2024, di cui all'art. 6 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura), al capitolo dedicato al MRSN prevede fra gli obiettivi prioritari del triennio quello di "Sviluppare o consolidare rapporti di collaborazione e scambio con università, realtà scientifiche e istituzioni museologiche attive in Piemonte, in Italia e all'estero".

Preso atto che il Parco Nazionale Gran Paradiso ha manifestato l'intenzione di ampliare la propria attività di collaborazione con istituzioni museali avviando una collaborazione con il Museo Regionale di Scienze Naturali attraverso la formalizzazione di un accordo di collaborazione tra i due enti di durata quinquennale.

Considerato che verrà costituito un Comitato di Coordinamento, composto da 2 rappresentanti per

ciascuna delle Parti, incaricato di:

- definire un piano di lavoro annuale,
- coordinare le attività previste dal sopra citato piano di lavoro,
- monitorare l'andamento delle iniziative,
- valutare nuove opportunità di collaborazione.

Visto lo schema di accordo di collaborazione disciplinante i rapporti tra il Parco Nazionale Gran Paradiso e il Museo Regionale di Scienze Naturali allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 "Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali;
- gli artt. 4 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la legge 27 dicembre 1997 n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
- la Legge 266 del 22/11/2002 "Documento Unico di regolarità contributiva" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 Gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa,

- di approvare la stipulazione dell'accordo di collaborazione tra il Museo Regionale di Scienze Naturali ed il Parco Nazionale Gran Paradiso secondo lo schema che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la presente determinazione non prevede alcun onere finanziario a carico del Museo Regionale di Scienze Naturali per quanto riguarda lo sviluppo dell'accordo di collaborazione allegato.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera d, del D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al TAR entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A2006D - Museo regionale di scienze naturali)
Firmato digitalmente da Marco Fino

Allegato

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

tra

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO, con sede in Torino, via Pio VII, n. 9, codice fiscale 80002210070, partita IVA 03613870017, rappresentato dal Direttore _____

e

SETTORE MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI, Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Regione Piemonte (c.f. 80087670016/P.IVA 02843860012), di seguito MRSN, rappresentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", dal Dirigente Ing. Marco Fino, nato a _____ il _____ e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede del MRSN in Via Giolitti n. 36, 10123 Torino.

entrambe chiamate Parti

PREMESSE

- Il PNGP istituito con legge R.D.L. 03.12.1922 n. 1584, convertito nella legge 17.04.1925 n. 473 (legge istitutiva)(e s.m.i.) le cui finalità sono riassunte nelle indicazioni di cui all'art. 1 comma 3 della Legge 394/1991 e nello Statuto dell'Ente: "L'Ente Parco persegue la finalità di tutela ambientale e di promozione economico sociale delle popolazioni locali valorizzando e conservando le specifiche caratteristiche ambientali del Parco Nazionale Gran Paradiso e, comunque, dei territori rientranti nel perimetro del Parco". Le principali attività che l'Ente Parco svolge per il loro conseguimento sono riassumibili come: a. ricerca, monitoraggio e conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di processi naturali, di equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici; b. applicazione, sviluppo e promozione di metodi di gestione e monitoraggio per favorire l'integrazione tra uomo e ambiente naturale; c. ideazione, sviluppo e promozione di attività di educazione, comunicazione, ricerca scientifica, formazione e conservazione della natura, anche con approccio interdisciplinare con enti e università, rivolte al pubblico e a scuole di ogni ordine e grado nonché di attività ricreative compatibili.
- Il PNGP ha prodotto negli anni un consistente numero di ricerche scientifiche su diversi aspetti dell'ecologia alpina e di tutte le sue componenti, acquisendo quindi una profonda conoscenza dell'ambiente delle Alpi occidentali e delle varie ricerche che vi si attuano.
- Il PNGP ha negli anni recuperato e conservato animali e parti di essi con lo scopo di un successivo utilizzo a scopi di divulgativi, didattici e di ricerca.
- Il PNGP ha negli anni attivato progetti di monitoraggio a lungo termine tra cui monitoraggio biodiversità (raccolta campioni, anche entomologici) e formazione di competenze tra studenti e tassonomi e para-tassonomi.
- Il PNGP ha avviato nella rete dei PNGPlab una nuova direzione di didattica e ricerca scientifica in cui esprimere collaborazioni e attività per il pubblico e le scuole utilizzando metodi e attività anche all'avanguardia.

- Il MRSN, istituito con legge regionale n. 37 del 29 giugno 1978, ha tra le finalità primarie quella di promuovere l'incremento della cultura scientifica, incentivando l'interesse della popolazione, soprattutto giovanile, per le scienze naturali attraverso attività quali la conservazione e valorizzazione delle collezioni, la ricerca, la realizzazione di mostre ed eventi culturali, l'informazione e la didattica e gli scambi con altri musei e istituzioni scientifiche.
- Il MRSN sviluppa la ricerca scientifico-naturalistica di carattere sistematico, curandone in particolare gli aspetti interdisciplinari ed i riflessi ecologici; conduce ricerche attinenti alle tecniche museologiche, divulgative e didattiche; favorisce gli scambi culturali nel campo delle scienze naturali, in stretta collaborazione con l'Università e con gli altri istituti scientifici operanti nella regione.
- Il MRSN sviluppa azioni sinergiche con altre istituzioni culturali pubbliche e private al fine di favorire la costruzione di una pluralità di offerte che avvicinino il pubblico alla produzione culturale nelle sue varie forme espressive.
- Il MRSN provvede all'aggiornamento ed all'accrescimento delle raccolte mediante scambi, donazioni, acquisti, spedizioni di ricerca e campagne di scavo; garantire la loro conservazione, custodia e valorizzazione; assicura l'accessibilità e la fruibilità delle collezioni alle varie categorie di utenti.
- Entrambe le Parti condividono l'obiettivo di promuovere la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e scientifico, anche attraverso azioni sinergiche che favoriscano l'interazione tra pubblico e l'ambiente naturale e attraverso progetti di ricerca e di formazione.
- La presenza di personale interno alle Parti, esperto in ambito botanico, faunistico, divulgativo ed educativo-museale, può consentire un proficuo scambio di esperienze e ampliare i risultati di carattere scientifico, divulgativo e culturale di entrambe le Parti.
- Le Parti intendono avviare una collaborazione sinergica a titolo non oneroso per il raggiungimento di comuni obiettivi di carattere scientifico e culturale al fine di potenziare la propria attività di ricerca, di comunicazione e di educazione ambientale, favorendo la sensibilizzazione del pubblico su temi legati alla conoscenza, protezione e conservazione della natura.
- Tutto ciò premesso, l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e il MRSN intendono avviare una collaborazione scientifico culturale in regime di reciprocità al fine di sviluppare competenze, creare reti di relazioni e rafforzare il ruolo e l'offerta di entrambi gli Enti nella vita scientifica, educativa e culturale delle regioni di appartenenza nonché della macro-regione alpina attraverso la seguente Convenzione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione tra le Parti finalizzata alla realizzazione di attività congiunte di formazione, comunicazione, ricerca scientifica, culturale. Tali attività potranno includere:

- la collaborazione scientifica e divulgativa su iniziative legate alla diffusione della conoscenza naturalistica e su attività di Citizen Science;
- la consegna al MRSN di carcasse di animali rinvenuti morti, o parti di esse, e conservate presso le sedi dell'Ente per preparazioni tassidermiche e/o osteologiche, campioni d'erbario e collezioni entomologiche;
- la consegna al PNGP di alcuni esemplari tassidermizzati e di alcune preparazioni osteologiche, campioni d'erbario e collezioni entomologiche per attività didattiche, scientifiche o museali;
- la collaborazione su corsi, workshop nonché attività formative rivolte al pubblico così come ai dipendenti e collaboratori su temi diversi tra i quali: ricerca scientifica, tassonomia, metodi di analisi statistica, divulgazione scientifica e strategie di comunicazione ed educazione ambientale;
- l'organizzazione, su scala nazionale e internazionale, conferenze, seminari, workshop, rassegne e tavole rotonde di carattere scientifico su argomenti di ambito naturalistico, museale, di conservazione della natura, di ricerca;
- la collaborazione e lo scambio di esperienza tra i dipendenti e collaboratori delle Parti sulla gestione e la valorizzazione di giardini botanici, di centri visitatori, sull'utilizzo di nuove tecniche di esposizione e multimediali così come di allestimenti di vario genere ivi comprese quelle con animali vivi;
- la collaborazione volta allo sviluppo di nuove rassegne, anche a livello di macro-regione alpina, di comunicazione della scienza, di attività di educazione ambientale e di ricerca scientifica;
- la possibilità di accesso a collezioni e ai dati presenti in banche dati delle Parti a fini scientifici;
- la collaborazione nella scrittura e presentazione di progetti nazionali ed europei che abbiano obiettivi condivisi;
- la collaborazione per l'allestimento o il prestito di mostre tematiche a carattere naturalistico.

Art. 3 - Durata

La presente convenzione ha durata di 5 anni a partire dalla data della sua sottoscrizione. Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata su accordo scritto delle Parti.

Art. 4 - Impegni delle Parti

Il Parco Nazionale Gran Paradiso si impegna a:

- dare atto a collaborazioni di ricerca scientifica fornendo anche supporto logistico sul territorio e fornendo eventuali campioni provenienti dall'area protetta o accesso a banche dati;

- organizzare e progettare eventi di divulgazione delle attività di ricerca e conservazione anche presso le strutture del Museo;

- consegnare al Museo carcasse di animali rinvenuti morti, o parti di esse, o materiale entomologico e botanico conservati presso le sedi dell'Ente per preparazioni tassidermiche e/o osteologiche e di erbario;

- ospitare mostre messe a disposizione dal Museo;

- fornire supporto al Museo per attività di divulgazione scientifica e di Citizen science che si svolgano sul territorio del PNGP e dare agli stessi diffusione tramite i propri canali;

- ritirare, allestire e restituire intatti gli eventuali allestimenti temporanei ricevuti in prestito e a dare opportuna conoscenza e visibilità della collaborazione con Museo.

Il Museo si impegna a:

- dare atto a collaborazioni di ricerca scientifica basate anche su proprie collezioni e banche dati;

- organizzare e progettare eventi di divulgazione delle attività di ricerca e conservazione presso le strutture del PNGP;

- ospitare mostre messe a disposizione dal PNGP;

- condividere materiali e attività di educazione ambientale a sua discrezione consentendone l'utilizzo al PNGP;

- ospitare presso la propria sede eventi organizzati dal PNGP;

- fornire al PNGP alcuni esemplari tassidermizzati e/o alcune preparazioni osteologiche, oltre che campioni d'erbario e collezioni entomologiche da utilizzare per scopi didattici, divulgativi e museali;

- dare disponibilità per occasioni di formazione e aggiornamento presso il Museo al personale del PNGP;

- fornire consulenza organizzativa e di campo in occasione di eventi di divulgazione scientifica e di Citizen science concordati e co-organizzati con il PNGP e dare agli stessi diffusione tramite i propri canali;

- offrire in prestito al PNGP allestimenti temporanei a carattere naturalistico non in uso.

Art. 5 - Comitato di Coordinamento

Viene costituito un Comitato di Coordinamento, composto da 2 rappresentanti per ciascuna delle Parti, incaricato di:

- coordinare le attività previste dalla convenzione;
- monitorare l'andamento delle iniziative;
- valutare nuove opportunità di collaborazione.

Art. 6 – Risultati

Eventuali materiali creativi, quali pubblicazioni, foto o video, prodotti nell'ambito della collaborazione saranno condivisi tra le Parti, con indicazione congiunta del diritto d'autore. I risultati delle attività generati dalla presente convenzione saranno documentati e pubblicizzati a cura delle Parti attraverso rispettivi canali informativi, nei modi concordati e pianificati durante lo sviluppo delle attività.

Art. 7 - Modifiche alla Convenzione

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.

Art. 8 - Recesso

Le Parti potranno recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione con un preavviso di 60 giorni: in tal caso sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Il presente accordo è letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che la dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce e a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Art. 9 - Clausole Finali

La presente convenzione non costituisce un rapporto di subordinazione né di rappresentanza tra le Parti.

Essa entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.

Torino, il

Per l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
Il Direttore Bruno Bassano

Per il Museo Regionale di Scienze Naturali
Il Dirigente Responsabile